



STUDIO LEGALE CIACCI

Diritto delle nuove tecnologie

Roma, 12 giugno 2018

Spett.le
Commissione speciale Camera
e Senato

OGGETTO: brevi note circa l'Atto del Governo n. 22.

Gentilissimi,

Scusandomi per l'estrema sinteticità di queste brevi note, e la loro disorganicità, con riferimento all'Atto del Governo n. 22 riporto talune criticità e suggerisco delle possibili modifiche.

In premessa occorre sottolineare, come già riferito in sede di audizione, l'assoluta necessità, nel procedere alla redazione di una così importante disciplina normativa, di tenere presente alcuni presupposti: da una parte, la complessità della materia della protezione dei dati personali (che dovrebbe portare il legislatore a "muoversi" con estrema prudenza per evitare di condizionare equilibri consolidati nel tempo) e, dall'altra, l'ambiente ... "sociale" in cui dovrà esplicare i suoi effetti. Ambiente che non ha mai compreso l'importanza della protezione dei dati personali, né il sistema costruito dalla precedente normativa, considerata assolutamente inutile e di ostacolo alla propria attività; e che, allo stesso tempo, oggi utilizza in maniera massiva le nuove tecnologie, ed in particolare i social network, senza avere alcuna idea, e tanto meno consapevolezza, delle implicazioni di tale uso, più in generale senza nessuna cultura delle nuove tecnologie.

Alla luce di quanto appena indicato, si evidenzia quanto segue, prima a livello generale:

- la tecnica di drafting legislativo scelta è assolutamente da cambiare: ad esempio, introdurre 16 diverse disposizioni indicandole con lo stesso numero di articolo (il 2) e differenziandole con una improbabile numerazione latina (si veda l'art. 2



sexiesdecies !), rende la disciplina incomprensibile anche agli addetti ai lavori, ma soprattutto al destinatario della stessa, che a questo punto sarà costretto ad avvalersi necessariamente, nella propria attività, di un consulente più o meno specializzato;

- se si vuole far funzionare il sistema della protezione dei dati personali occorre portare l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali ad un maggiore livello di efficienza, come minimo con riferimento al suo ruolo organico: il numero dei compiti già assegnati (a parte quelli specifici della materia, ad esempio quelli sul cyberbullismo) rende certamente non sufficienti le centosessantadue unità previste dal nuovo art. 156 comma 2 (si faccia a tale proposito un confronto con i numeri delle Autorità garanti degli altri Paesi);
- ancora, pur nella consapevolezza dell'estrema complessità della cosa, se si vuole far funzionare il sistema è imprescindibile rendere possibile lo sviluppo, nel nostro Paese, di una cultura della protezione dei dati personali, e ancora prima di una cultura delle nuove tecnologie, iniziando con l'introduzione di insegnamenti specifici fin dalle scuole.

Invece, nello specifico, suggerirei di

- chiarire, in riferimento al principio di “*accountability*” del Regolamento 2016/679, se il potere di emanare provvedimenti generali prescrittivi dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali debba essere confermato (come sembrerebbe, ad esempio, leggendo il testo dall'articolo 2 *septies*), o se non debba essere attribuito loro una semplice valenza interpretativa: andando cioè a rappresentare delle “linee guida” (sul modello di quelle dell'ex Gruppo art. 29) rispetto alle quali il titolare che intendesse discostarsi da esse dovrà motivare tale scelta nell'applicare proprio il principio di *accountability*.
- reintrodurre, nell'art. 52, comma 1, il periodo “per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica”: è infatti solo quel tipo di finalità che necessita della tutela;
- con riferimento al consenso del minore, art. 2 *quinquies*, andando “contro corrente”, e pur non potendo motivare adeguatamente, in questo momento, il mio suggerimento, si ritiene necessario mantenere il limite ai 16 anni, ma aggiungere



due integrazioni: sommare, al consenso dei genitori, anche quello del minore; richiedere (comma 2) che l'informativa sia in ogni caso resa in forma semplificata, si rivolga essa al minore o al genitore;

- art. 80, comma 2 le informazioni di cui al comma 1 non sono “integrate” con appositi ed idonei cartelli, ma eventualmente “rese” con tali cartelli;
- lasciare inalterato il disposto normativo europeo che non prevede, nel quantum della sanzione amministrativa, il minimo della stessa, per garantire che la sanzione risulti sempre proporzionata alle circostanze nelle quali si sia realizzata la violazione e al contesto soggettivo dell'autore della stessa.

Sempre scusandomi per la forma “affrettata” e non esaustiva di queste brevi note, resto a disposizione per eventuali ulteriori collaborazioni e porgo distinti saluti

Prof. Avv. Gianluigi Ciacci